

11 Incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno 3 mesi

Descrizione	La legge n. 236/93, all'art. 4, comma 3, prevede che in caso di assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo che consiste nella riduzione dell'aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
Tipologia ed entità dell'incentivo	Incentivo contributivo: riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%), per 12 mesi
Datori di lavoro beneficiari	Tutti i datori di lavoro.
Destinatari	Lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.
Tipologia di contratto richiesto	Contratto a tempo pieno e indeterminato.
Modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo	<p>L'incentivo è erogato attraverso il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro.</p> <p>Il datore di lavoro deve inoltrare la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego territorialmente competente utilizzando il modello "Unificato Lav" nel campo "Codice agevolazioni" si inserisce il codice agevolazione "86" Il datore di lavoro deve, altresì, inoltrare all'INPS una dichiarazione di responsabilità contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attestazione che <ul style="list-style-type: none"> • nei 12 mesi precedenti l'assunzione non ha effettuato riduzione di personale. Se sussiste, invece la suddetta condizione, il datore di lavoro che assume deve attestare che il licenziamento per riduzione di personale ha riguardato lavoratori aventi qualifiche diverse da quella dei lavoratori per i quali si chiede l'incentivo. <p>La dichiarazione deve essere inviata, <u>esclusivamente</u>, con modalità telematica, entro il mese successivo a quello di decorrenza dell'assunzione. La sede INPS territorialmente competente, ricevuta la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che richiede l'incentivo</p> <p>verifica</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro, utilizzando le informazioni in suo possesso; - che il lavoratore assunto è sospeso in CIGS da 3 mesi e dipendente da impresa beneficiaria del trattamento da almeno 6 mesi; <p>comunica</p>

	<p>al datore di lavoro che è stato ammesso o non ammesso alla fruizione dell'incentivo. In caso di diniego dell'incentivo nella comunicazione sono indicati i motivi La posizione contributiva del datore di lavoro ammesso all'incentivo sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione "5Q" e "8T" avente il significato di "azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 4, c.3, legge n. 236/93" I datori di lavoro che operano con il sistema DM-Emens – Uniemens e che beneficiano dell'incentivo per assunzione di lavoratori in CIGS da 24 mesi :</p> <p>nell'elemento <Tipocontribuzione> dovrà essere inserito</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice "86"
Natura dell'aiuto e cumulabilità	
Tempistica e scadenze	Non sono previste scadenze.
Normativa e modulistica	Legge n. 236/93, art. 4, comma 3
Regime sanzionatorio e casi di esclusione	<p>Gli incentivi non spettano</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; - se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; - se il datore di abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; - con riferimento a quei lavoratori che siano stati sospesi, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento della sospensione, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risultava con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.